



30020-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI  
GIUSEPPE SANTALUCIA  
GAETANO DI GIURO  
DANIELE CAPPUCCIO  
ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 2432/2021  
CC - 13/07/2021  
R.G.N. 6866/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di TRANI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;  
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG, *dott. A. Romano, che ha*  
*chiesto il rigetto del ricorso*

## Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di secondo rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di (omissis) di revoca della sentenza n. 569 del 2007, divenuta irrevocabile l'1 marzo 2014, del Tribunale di Trani, relativamente al reato di cui al capo D) - di ingresso illegale nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, e senza permesso di soggiorno, di (omissis) e (omissis), e di altre cittadine rumene non identificate, al fine di reclutarle e destinarle alla prostituzione, commesso in (omissis) -.

Il Tribunale ha premesso che la menzionata sentenza è stata già revocata limitatamente alla condanna per i reati di cui al capi A) - associazione per delinquere finalizzata all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione e all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di ragazze di nazionalità rumena da avviare alla prostituzione, commesso in Andria dal giugno 2004 -; al capo B) - reclutamento ai fini del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione di (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) ed altre ragazze non identificate, commesso in Andria dal giugno 2004 -; al capo C) - favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della minorenni (omissis), commessi in (omissis) dal (omissis) (omissis).

Per gli stessi fatti (omissis) è stata condannata dal Tribunale di Dolj e dalla Corte di appello di Craiova il 4 ottobre 2013, ragione per quale tale ultima Autorità giudiziaria rumena ebbe a rigettare la richiesta di riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Trani.

2. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio - Sez. V n. 34330 del 2020 - della precedente ordinanza del 10 giugno 2020 - di revoca della sentenza di condanna limitatamente ai reati di cui ai capi A), B) e C) -, ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non si era adeguatamente confrontato, relativamente a tutti i reati ivi compreso quello di cui al capo D), con il tema della violazione del principio del *ne bis in idem* europeo, di cui all'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il principio del *ne bis in idem*, ha ricordato la Corte di cassazione con la pronuncia di annullamento con rinvio, opera nel diritto interno in presenza di più fatti che hanno dato luogo in due Stati contraenti a procedimenti penali definiti con provvedimenti irrevocabili, che siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica.

3. Nella giurisprudenza di legittimità si è anche chiarito che, ai fini della configurabilità del divieto del *bis in idem* europeo, occorre aver riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giustizia attribuita all'episodio dalle Autorità dei diversi Stati e a prescindere, nei casi in cui la condotta arrechi danno ad una pluralità di vittime, dall'identità delle vittime.

Con tale premessa il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il giudice della sentenza n. 569 del 2007, nel giudicare sul capo D), non ha fornito una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti oggetto della pronuncia del giudice rumeno, ma si è espresso in merito ad un profilo oggettivo non valutato dal Tribunale di Dolj, sebbene descritto nella motivazione, in quanto privo di disvalore penale nell'ambito dell'ordinamento rumeno, avendo ad oggetto il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso illegale in Italia in violazione del T. U. n. 286 del 1998.

4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) (omissis), che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale di Trani non ha osservato le prescrizioni della sentenza di annullamento in cui si è evidenziato che i fatti accertati nelle sentenze italiane e quelli riportati nelle sentenze rumene sono gli stessi. La circostanza che sia priva di disvalore penale nell'ordinamento rumeno la condotta, accertata, di favoreggiamento dell'immigrazione non incide sul riconoscimento della identità dei fatti. Ha pertanto errato il Tribunale nel porre la questione sotto il profilo della punibilità o meno di una parte di condotta, secondo l'ordinamento italiano e secondo quello rumeno. Si consideri che i giudici rumeni hanno valutato anche la condotta dell'ingresso illegale in Italia delle vittime, e la complessa attività illecita della condannata prevedeva anche il trasporto e l'ingresso illegale in Italia delle vittime rumene.

Tale condotta è inscindibilmente collegata con ogni altra condotta posta in essere, e pertanto non può essere separata e giudicata singolarmente.

Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché i fatti per i quali la ricorrente fu giudicata in Romania, prima, e giudicata in Italia, dopo, sono diversi, e la diversità non può dipendere dalla doppia incriminazione della condotta.

V'è di più.

La condotta di trasporto e di trasferimento, in concreto, è identica all'ingresso in Italia delle vittime, e il Tribunale non ha spiegato cosa c'è di diverso in ciascuna condotta. Le disposizioni incriminatrici rumene hanno un'ampiezza tale da inglobare le fattispecie previste dall'art. 12, commi 3 e 3ter, d. lgs. n. 286 del 1998-.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché il Tribunale avrebbe dovuto meglio analizzare le sentenze rumene e quelle italiane e gli articoli 12 e 13 l. n. 678 del 2001 rumena. Non avrebbe invece dovuto soffermarsi sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'interesse giuridico tutelato, e se così avesse operato, avrebbe riconosciuto il *bis in idem* perché quel che conta sono i fatti nella loro materialità

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in riferimento al calcolo della pena irrogata. Il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché ha individuato la pena nella misura di anni otto di reclusione a fronte del minimo edittale di anni sei di reclusione.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

### **Considerato in diritto**

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha correttamente premesso, alle argomentazioni che poi hanno condotto alla decisione di rigetto, la nozione di *bis in idem* europeo. Ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il principio del *ne bis in idem* europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione di "Schengen", opera in presenza di più fatti, che hanno dato luogo a procedimenti penali in due Stati contraenti, i quali siano inscindibilmente collegati sotto il profilo materiale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei fatti medesimi, mentre non assume rilievo l'esistenza tra gli stessi di un nesso meramente soggettivo costituito dall'unitarietà del disegno criminoso" - Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Rv. 277565; cfr., anche, Sez. 6, n. 14719 del 07/05/2020, Rv. 278849 -. E ha opportunamente precisato che, ai fini dell'apprezzamento della identità dei fatti, occorre aver riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica, ancora una volta secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità - Sez. 6, n. 5092 del 30/01/2014, Rv. 258345 -.

3. Non ha però tratto le necessarie conseguenze da quanto esposto in linea generale, allorché ha valorizzato, per negare l'identità dei fatti, un profilo non dirimente, ossia che la sentenza dell'Autorità giudiziaria rumena non giudicò dell'addebito di compimento di atti diretti a procurare l'ingresso in Italia, qualificato penalmente ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, facendone menzione

soltanto in motivazione dal momento che per quell'ordinamento il comportamento descritto, siccome relativo all'illecito ingresso in altro Stato, appunto l'Italia, non ha rilievo penale.

Il Tribunale ha omesso di indagare, in tal modo, il profilo della "inscindibile connessione" che, ai sensi dell'art. 54 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, dà luogo a identità di fatti e che, come evidenziato dall'interpretazione di legittimità, non è incompatibile con la diversità dei fatti medesimi, ed anzi la presuppone. Se è in rilievo un vincolo di inscindibile connessione, l'osservazione che per un addebito l'Autorità rumena non si pronunciò, a differenza di quanto invece fatto dall'Autorità giudiziaria italiana - Tribunale di Trani -, non vale ad escludere che quel forte vincolo possa essere in concreto apprezzato, appunto perché non si richiede che vi sia perfetta sovrapposizione tra gli addebiti.

Benché gli atti diretti a procurare l'ingresso abbiano avuto riferimento al territorio dello Stato italiano, non per ciò solo essi sono privi di quel vincolo di inscindibile connessione, di cui si è prima detto, con i fatti di reclutamento ai fini del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e, quel che più interessa specificamente, con il reato di tratta oggetto della condanna rumena, tutti commessi ai danni, almeno in parte, delle stesse vittime.

Sul punto è mancato il necessario approfondimento, anche per quel che attiene alle relazioni formali tra fattispecie, e alla possibilità di ritenere, in forza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" inserita nell'art. 12 d. lgs. n. 286 del 1998, l'assorbimento di detto reato nel più grave reato di tratta, ove siano realizzati mediante una condotta naturalisticamente identica.



4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, 13 luglio 2021.

Il consigliere estensore  
Giuseppe Santalucia



Il presidente  
MariaStefania Di Tomassi

